

COMUNE DI CASELETTE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 in data 17.12.2012

INDICE

Premessa

Articolo 1 - Composizione

Articolo 2 - Compiti e funzioni

Articolo 3 - Durata in carica

Articolo 4 - Nomina componenti

Articolo 5 - Decadenza componenti

Articolo 6 - Dimissioni componenti

Articolo 7 - Sede, dotazione e supporti strumentali

Articolo 8 - Funzioni del Presidente

Articolo 9 - Convocazione del comitato

Articolo 10 - Norma transitoria

Premessa

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Comitato per le Pari Opportunità in ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare 12/93 applicativa degli articoli 7 e 61 del Decreto Legislativo 29/1993 e degli indirizzi applicativi UE.

Articolo 1 – Composizione

1. Il Comitato, organismo paritetico, è così composto:
 - a) Presidente: Sindaco o suo delegato;
 - b) rappresentanti delle OO.SS.: un componente designato da ogni Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa, in base alla normativa vigente;
 - c) un dipendente in rappresentanza dell'Amministrazione, individuato all'interno delle Aree Amministrativa, Finanziaria, Tecnica e della Polizia Municipale.
2. Al fine di garantire una costruttiva partecipazione possono far parte del Comitato due Consiglieri, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza, designati dai Capigruppo Consiliari.
3. E' possibile nominare un componente supplente per ogni componente effettivo.

Articolo 2 – Compiti e Funzioni

1. Il Comitato ha le seguenti competenze:
 - a) promuovere e svolgere tutte le indagini conoscitive necessarie ad individuare gli opportuni strumenti per l'attuazione delle normative inerenti le pari opportunità e il benessere organizzativo;
 - b) formulare proposte di azioni positive a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e proporre ogni altra misura atta a consentire il conseguimento della effettiva parità e del benessere organizzativo;
 - c) intervenire con proprio rappresentante alle riunioni delle Commissioni Consiliari e Tecniche, quando trattino argomenti di competenza del Comitato.

Articolo 3 – Durata in carica

1. Il Comitato per le Pari Opportunità dura in carica per il periodo corrispondente alla permanenza in carica del Consiglio Comunale, e comunque fino all'insediamento del nuovo Comitato.
2. I componenti possono essere riconfermati per non più di due mandati.

Articolo 4 - Nomina componenti

Entro quarantacinque giorni dal suo insediamento il Sindaco nomina i componenti del Comitato sulla base delle indicazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Aree o Servizi interessati.

Articolo 5 - Decadenza componenti

1. Il componente del Comitato assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.
2. Entro trenta giorni il Sindaco provvederà alla surroga su designazione della parte di riferimento.

Articolo 6 – Dimissioni componenti

1. Le dimissioni di un componente sono presentate in forma scritta al presidente del Comitato.
2. Entro trenta giorni il Sindaco provvederà alla surroga su designazione della parte di riferimento.

Articolo 7 - Sede, dotazione e supporti strumentali

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Comitato locali opportunamente arredati ed idonei per lo svolgimento delle sedute e per le riunioni dei gruppi di lavoro.

Articolo 8 - Funzioni del Presidente

1. Definisce l'ordine del giorno delle sedute del Comitato.
2. Convoca il Comitato.
3. Presiede le sedute del Comitato.
4. Mantiene i collegamenti con gli altri organismi, operanti in materia di pari opportunità, sia nazionali che europei.

Articolo 9 - Convocazione del comitato

1. Il Comitato viene convocato almeno una volta l'anno dal Presidente, o suo delegato, che formula motivato ordine del giorno. Il Comitato deve comunque essere convocato quando ne facciano motivata richiesta almeno un terzo dei componenti.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data dell'incontro. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere recapitato almeno ventiquattro ore prima.
3. Per la validità delle sedute occorre la presenza di un terzo dei componenti. Per l'approvazione delle proposte occorre la maggioranza dei presenti.
4. Dei lavori del Comitato viene redatto apposito verbale.

Articolo 10 - Norma transitoria

In ordine alla variata composizione del Comitato, l'integrazione del medesimo avviene con le modalità e le tempistiche previste in via ordinaria fermo restando i termini di cui all'articolo 3.